



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

Sezione specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE

**DECRETO su ISTANZA di SOSPENSIONE dell'EFFICACIA ESECUTIVA
EX ART. 35 BIS comma 13 D.L.vo n. 25/2008 come modificato dal D.L. 17/2/2017 n. 13 conv.
con mod. in L. 13/4/2017 n. 46**

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. **16828-2/2017** promosso da:

con il patrocinio dell'avv. ZORZELLA
NAZZARENA elettivamente domiciliato in VIA CAPRARIE N. 7 40124 BOLOGNA presso il
difensore avv. ZORZELLA NAZZARENA

RICORRENTE

contro

**MINISTERO INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BOLOGNA**

RESISTENTE

PM

INTERVENUTO

Il Tribunale, composto dai sig.ri magistrati

Matilde Betti	Presidente
Angela Baraldi	Giudice
Alessandra Cardarelli	Giudice rel.

premesso che con decreto del 16.7.2018 (depositato l'11.8.2018) il Tribunale di Bologna, Sezione Specializzata Protezione Internazionale, ha rigettato il ricorso proposto dal ricorrente avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato di Bologna;

che nei confronti di tale decreto è stato proposto ricorso per Cassazione, come risulta dalla documentazione depositata dalla difesa (cfr. ricorso notificato il 10.9.2018, con procura rilasciata al difensore il 7.9.2018, successiva alla comunicazione del decreto, con il deposito del ricorso in data 20.9.2018);

che il decreto di rigetto è immediatamente esecutivo;



PDF Eraser Free

rilevato che il giudice che ha pronunciato il decreto impugnato può disporre la sospensione degli effetti del predetto decreto qualora sussistano fondati motivi ai sensi dell'art. 35-bis, comma 13, del D.L.vo 25/2008;

che il difensore ha richiesto – con istanza depositata il 12.9.2018 (entro 5 giorni dalla notifica del ricorso per cassazione) – la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato evidenziando, in particolare, la sussistenza di un serio e concreto rischio per il ricorrente, anche per la pregressa emissione del decreto di espulsione, solo provvisoriamente sospeso dal giudice di pace, in relazione al suo allontanamento dal territorio nazionale, alla sua uscita dal sistema di accoglienza e all'interruzione dell'attività lavorativa, svolta dal ricorrente (e anche di recente confermata), muovendo, con il ricorso per cassazione proposto, specifiche contestazioni in relazione alle dedotte violazioni di legge;

che il difensore ha altresì evidenziato come le ragioni prospettate consentano di ravvisare i presupposti per l'accoglimento dell'istanza di sospensiva;

considerato che, trattandosi di istanza in materia cautelare, riguardante la sospensione degli effetti di provvedimento giudiziale, pare indubitabile che nella valutazione della domanda di sospensiva debba esservi necessariamente una valutazione del *periculum in mora*, in relazione al grave ed irreparabile danno che possa derivare al ricorrente dalla messa in esecuzione della decisione, anche in ragione di un'interpretazione costituzionalmente orientata;

ritenuto che nella specie va quindi valutata la sussistenza o meno sia del *fumus* che del *periculum*;

ritenuto, in particolare, quanto al *fumus boni juris*, che occorre verificare se il ricorso per Cassazione appaia *prima facie* ammissibile e vi siano introdotti motivi rilevanti in un giudizio di legittimità;

ritenuto che proprio sotto tale ultimo profilo, il ricorso è stato proposto nei termini di legge e, a prescindere da ogni altra considerazione, i motivi dedotti (con riguardo alle contestate violazioni di cui agli artt. 3 e 14 lett. del D.L.vo 251/2007, 5 comma 6 del D.L.vo 286/98) si traducono astrattamente in violazioni di legge, leggendosi nel ricorso – con particolare riferimento alla violazione delle prime disposizioni citate – che il giudice non avrebbe posto al ricorrente altre domande per fugare i dubbi poi evidenziati nella motivazione di rigetto o chiedere i chiarimenti in merito a circostanze riferite e oggetto di valutazione ai fini della credibilità;

ritenuto, inoltre, quanto alle ragioni evidenziate sotto il profilo del *periculum*, che, a prescindere dalla fuoriuscita dal sistema di accoglienza, il difensore ha documentato che il ricorrente è stato assunto (con la proroga dell'attività lavorativa già svolta) con lettera di assunzione del 3.8.2018, e che si tratta di un elemento nuovo sopravvenuto che, nel caso di mancata concessione della richiesta sospensiva, determinerebbe un grave pregiudizio al ricorrente;

ritenuto, pertanto, che, in accoglimento del ricorso, va disposta la sospensione del decreto di rigetto ai sensi dell'art. 35-bis, comma 13, del D.L.vo 25/2008;

P.Q.M.

in accoglimento dell'istanza proposta, dispone la sospensione della provvisoria esecutività del decreto impugnato.

Manda alla cancelleria per la notifica del presente decreto unitamente all'istanza di sospensione all'interessato e al Ministero dell'Interno presso la Competente Commissione territoriale.

Bologna, così deciso l'8.10.2018

Il giudice est.

Dott. Alessandra Cardarelli

Il Presidente
dott. Matilde Betti

